

STATUTO FONDAZIONE

"Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù - Ente Filantropico"

Allegato "A"
n. 24635 Raccolta

Art. 1 (Denominazione)

1. E' corrente in Pozzallo, la Fondazione denominata **"Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù - Ente Filantropico"**.

La Fondazione è un Ente Filantropico.

2. La Fondazione è originata dalla trasformazione della già esistente Fondazione costituita con atto pubblico del 16/11/2013, N.49247 del Repertorio, N.20052 della Raccolta, in Notaio Filippo Morello di Ispica (RG), registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica il 02/11/2013 al N.3989.

Modifiche Statutarie successive:

- integrazione ad atto costitutivo per integrazione patrimonio, redatto il 10/05/2014 N.49969 del Repertorio, N.20578 della Raccolta, in Notaio Filippo Morello di Ispica (RG), registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica il 04/06/2014 al N.1942;

- nuovo atto costitutivo di Fondazione per inserimento richieste avanzate dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro, redatto il 11/08/2014 N.49768 del Repertorio, N.15894 della Raccolta, in Notaio Ettore Sciacca di Pozzallo (RG), registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica il 18/08/2014 al N.2866;

- atto per modifica statuto, così come richiesto dall'Agenzia delle Entrate per il riconoscimento dello status di ONLUS, re-

datto il 15/10/2014, N.49823 del Repertorio, N.15932 della Raccolta, in Notaio Ettore Sciacca di Pozzallo (RG), registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica il 16/10/2014 al N.3455.

3. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

4. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. La Fondazione, con il presente Statuto, si adegua altresì alla disciplina degli Enti del terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n.106 ed al D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, e relative norme di attuazione.

6. La Fondazione è Ente del terzo settore come definito dall'art.4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e sarà iscritta al relativo Registro unico nazionale di cui all'art.11 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117, con le modalità stabilite dal suddetto Decreto legislativo e relative norme di attuazione.

Art. 2 (Sede legale - Sedi secondarie ed uffici - Personalità giuridica)

1. La Fondazione ha sede legale in Pozzallo (RG) in Via Luciano Sortino n.4.

La sede legale potrà essere trasferita con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, purché sempre nello stesso Comune non costituendo ciò modifica statutaria.

2. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri esclusivamente nel territorio della Regione siciliana, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

3. La Fondazione acquisisce personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Regione Siciliana, nel cui territorio ha sede ed opera in via esclusiva.

Art. 3 (Finalità e attività).

1. La Fondazione ha come finalità primaria Assistenza e beneficenza, e persegue finalità di solidarietà sociale. Esercita quindi, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione opera prioritariamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti settori:

a) Sostenere le persone disabili e le loro famiglie e migliorare la loro qualità di vita.

b) Attività promozionali per una crescita culturale della società in materia di disabilità.

c) Finanziamenti alla ricerca.

d) Ogni altra attività, in quanto compatibile e funzionale alle attività sopra descritte, comunque rientrante nelle attività di interesse generale quali indicate dall'art.5, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017.

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà,

tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui - senza l'esclusione degli altri - l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di proprietà, in locazione, in comodato, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare a reti associative del terzo settore di cui all'art.41 del D.Lgs. 117/2017, nonché ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire

un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti - direttamente o indirettamente - ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere - in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali - attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) collaborare con altre istituzioni pubbliche o private, locali e non, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, stipulando convenzioni, contratti, protocolli e simili;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. Alla Fondazione è vietato - in linea di principio - svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

5. E' comunque consentito alla Fondazione svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

6. E' consentito alla Fondazione svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto, con le modalità e nei limiti indicati dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017.

7. La Fondazione s'impegna a rispettare il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.10, comma 1, lettera A del D. LGS. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

I. Dal patrimonio vincolato, comprendente:

- a) la dotazione iniziale della Fondazione, così come indicata nell'atto costitutivo, e delle successive donazioni che verranno effettuate dai Fondatori Costituenti;
- b) da eventuali elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore;
- c) da ogni altra entrata destinata ad incrementare il patrimonio vincolato.

II. Dalle risorse economiche disponibile, comprendente:

- a) i redditi del patrimonio vincolato;
- b) le donazioni non destinate ad incremento del patrimonio vincolato;
- c) dai proventi delle attività;
- d) da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati;
- e) da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio, comunque denominata, destinata allo svolgimento delle attività statutarie.

2. Utilizzo del patrimonio della Fondazione:

a) Il patrimonio vincolato non è disponibile per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art.8, co. 1, del D.Lgs. 117/2017.

b) Le risorse economiche della Fondazione, devono essere utilizzate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art.8, co. 1, del D.Lgs. 117/2017.

c) Nel caso di interventi economici eccezionali, ma finalizzati allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art.8, co. 1, del D.Lgs. 117/2017, solo il Presidente a vita, signor Giovanni Ciurciù, quale Fondatore Costituente, può impegnare anche in tutto o in parte il patrimonio vincolato.

3. I beni immobili della Fondazione potranno essere utilizzati per i fini istituzionali, ovvero essere locati a terzi, purché venga mantenuta l'integrità del valore del patrimonio e l'utilizzo sia compatibile con la natura e la destinazione del bene medesimo. Nel caso di locazioni i proventi dovranno comunque essere destinati per le finalità istituzionali della Fondazione.

4. I beni immobili della Fondazione potranno essere altresì concessi in comodato d'uso per iniziative socio-culturali a

Enti ed Associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dietro corresponsione di un rimborso spese di consumo e logorio dei beni medesimi e/o degli eventuali arredi/suppellettili presenti.

5. I beni immobili della Fondazione facenti parte del patrimonio vincolato, nel rispetto di quanto disposto dai lasciti di cui all'art.1, comma 2, del presente Statuto, possono essere alienati - con le modalità previste e nel rispetto dell'ordinamento - solo se non indispensabili e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali. Il ricavato delle vendite devono essere destinati esclusivamente al patrimonio vincolato della Fondazione.

Art. 5 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)

1. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2. E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo i casi espressamente previsti dal D.Lgs. 460/1997, art.10 co.1, lett.d).

Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle orga-

nizzazioni non lucrative di utilità sociali".

3. Ai sensi dell'art.8, co.2, del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica quanto previsto dal comma 3 del citato art.8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 (Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico e documentate.

Articolo 7 (Presidente, Vice Presidente)

- 1) Il Presidente a vita della Fondazione è Giovanni Ciurciù.
- 2) Il Presidente a vita nomina un Vice Presidente, scegliendolo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, che assumerà la carica di Presidente in caso di impedimento del Presidente a vita.
- 3) Quando il Presidente a vita deciderà di rinunciare ai suoi

poteri e di divenire Presidente Onorario, mantenendo il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, sentito l'ordine tutorio, indicherà:

a) chi dovrà assumere la Presidenza della Fondazione;

b) detterà le linee guida e i criteri per la scelta dei soggetti da cooptare nei successivi Consigli di Amministrazione;

c) indicherà quale sarà la nuova sede legale.

4) Successivamente al Presidente a vita, ciascun Presidente durerà in carica quattro anni, rinnovabile per non più di due mandati complessivi; il Vice Presidente, sarà scelto e votato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. In caso di morte, definitivo impedimento o rinuncia del Presidente, sarà nominato come Presidente il Vice Presidente in carica.

5) Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

6) In caso di assenza od impedimento, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

7) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne coordina l'attività;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

c) adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nelle

competenze del CdA, riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza;

d) decide in ordine all'ammissione dei soggetti beneficiari dell'assistenza e/o beneficenza ed alle modalità di espletamento dell'attività dell'Ente;

e) coordina e sovrintende alle attività gestionali della Fondazione, fatte salve le eventuali competenze del Direttore e/o del Segretario generale, se nominati.

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione)

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, di seguito anche CdA o "Consiglio", costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, designati dal Presidente della Fondazione.

2. Spetta agli amministratori il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del proprio ufficio, commisurate a quanto previsto per i dirigenti/direttivi del CCNL di categoria. Si applica in ogni caso quanto previsto all'art.8, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 117/2017.

3. Il Consiglio elegge al suo interno un vice Presidente, che sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

4. Il Consiglio dura in carica quattro anni dall'insediamento. I suoi componenti possono essere riconfermati per non più di due mandati complessivi.

5. I membri del CdA che non intervengano, senza giustificato motivo, a due adunanze consecutive del Consiglio decadano dal-

la carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio medesimo.

6. In caso di decadenza o dimissioni di un componente del Consiglio subentra il componente supplente più anziano per età.

7. Se viene meno la maggioranza del Consiglio, l'intero consiglio si intende decaduto e si provvede alla sua ricostituzione.

Art. 9 (Competenze del CdA)

1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso le decisioni in materia di:

- a) eventuali modifiche statutarie;
- b) regolamento del personale, della dotazione organica e delle sue modificazioni, assicurando il rispetto delle qualifiche, dei parametri e degli standard previsti per gli specifici settori di attività;
- c) assunzione e licenziamento del personale ed eventuali sanzioni disciplinari;
- d) regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili e di economato;
- e) regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente;
- f) programmazione, anno per anno, dell'attività sociale;
- g) approvazione del budget previsionale e del bilancio consuntivo;

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | <p>h) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore;</p> <p>i) nomina del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;</p> <p>l) destinazione delle risorse economiche disponibili;</p> <p>m) deliberazioni su acquisizioni di beni e/o servizi, sulle vendite e locazioni mobiliari e/o immobiliari, sulle concessioni dei beni patrimoniali, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni di ipoteche;</p> <p>n) interventi in altri enti, associazioni o società di qualsiasi tipo;</p> <p>o) regolamenti per specifiche materie/attività;</p> <p>p) atti di qualsiasi natura che comunque concernano l'amministrazione, la gestione e gli interessi dell'Ente.</p> | |

Art. 10 (Riunioni del CdA)

1. Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.
2. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione, se votante.

4. Le modalità di convocazione, svolgimento delle sedute, votazione, stesura dei processi verbali, formalizzazione delle deliberazioni, e quant'altro inerente ai lavori del Consiglio sono stabilite in apposito regolamento adottato dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta.

5. Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

6. Il Consiglio può nominare un Direttore e/o un Segretario generale, determinandone competenze e poteri mediante apposito regolamento.

Art. 11 (Scritture contabili e bilancio - Libri obbligatori - Personale)

1. La Fondazione si conforma, in materia di scritture contabili e di bilancio, a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, artt. 13, 14 ed 87.

2. Gli esercizi si chiudono, ai fini contabili, al 31 dicembre di ciascun anno.

3. La Fondazione si conforma, in materia di libri obbligatori, a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, art.15, comma 1, lettera c.

4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione è tenuto a cura dell'Organo di amministrazione medesimo, presso la sede legale della Fondazione.

5. Il libro dei verbali dell'organo di controllo è tenuto a cura dell'Organo di controllo medesimo, presso la sede legale

della Fondazione.

6. La Fondazione, qualora si avvalga di volontari nello svolgimento delle proprie attività, è tenuta all'osservanza di quanto previsto dall'art.17, co.1 e dall'art.18 del D.Lgs. n.117/2017.

7. La Fondazione applica al personale dipendente il CCNL vigente nel settore di attività, nel rispetto di quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 12 (Budget previsionale e Bilancio consuntivo)

1. Il Consiglio di amministrazione predispone entro il mese di dicembre di ogni anno il budget di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Il budget di previsione deve evidenziare la situazione economico - patrimoniale, non costituisce atto autorizzativo ma meramente previsionale e prudenziale.

2. Il Consiglio di amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, redige il bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile, onde facilitarne la lettura da parte dei terzi.

3. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione sottoscritta dall'Organo di controllo.

Art. 13 (Organi di controllo)

1. Nella Fondazione deve essere nominato un Organo di controllo monocratico.

2. L'Organo di controllo monocratico si compone di un componente effettivo ed un supplente, iscritti al Registro dei Revisori legali ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i., nominati dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Componenti dell'Organo di controllo restano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e devono possedere i requisiti previsti dall'art.2399 del cod. civ. e dal D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.

4. L'Organo di controllo ha le prerogative, i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge, ed in particolare dall'art.30, commi 6, 7 ed 8 del D.Lgs. n.117/2017.

5. La Fondazione è tenuta ad applicare, laddove sussistano le condizioni, quanto previsto dall'art.31 del D.lgs. 117/2017.

6. La Fondazione può altresì applicare quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. 231/2011 e s.m.i.

Art. 14 (Scioglimento)

1. La Fondazione si scioglie al verificarsi di sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo statutario o la volontà indicata dal testatore.

Art. 15 (Liquidatore)

1. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 16 (Devoluzione del patrimonio)

1. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione

di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 17 (Norme transitorie e finali)

1. Gli atti già adottati dalla Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù - Onlus e le autorizzazioni rilasciate alla stessa, i rapporti attivi e passivi instaurati e le convenzioni sottoscritte mantengono la loro validità e si intendono trasferite alla Fondazione "Iolanda e Francesco Ciurciù - Ente Filantropico", così come l'intero patrimonio.

2. Nei confronti della Fondazione troverà applicazione quanto previsto dal Titolo X - regime fiscale degli Enti del terzo settore del D.Lgs. 117/2017. Nelle more, si applica quanto previsto dall'art.104 del D.Lgs. 117/2017.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione.

4. La Fondazione provvede in ogni tempo all'adeguamento del proprio Statuto per renderlo conforme alle norme di legge vi-

genti. Trova applicazione al riguardo quanto previsto

dall'art.82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

F.to Ciurciù Giovanni

F.to Dott. Evangelista Ottaviano Notaio